

**Conversione in legge del
decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, recante interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023**

DDL 1194/C

Audizione presso la Commissione
Ambiente
Della Camera

**Audizione ANCE
Giugno 2023**

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI	2
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE.....	4

VALUTAZIONI GENERALI

Il Decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, contiene i **primi provvedimenti necessari per affrontare l'emergenza causata dalla grave alluvione** che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, il decreto prevede per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti, per l'assistenza alla popolazione e il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, un **rifinanziamento di 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali**, nonché misure destinate ad ambiti specifici quali i beni culturali, le strutture sanitarie (8 milioni) e gli impianti sportivi (5 milioni).

Per quanto di interesse per il settore dei lavori pubblici, il decreto-legge n. 61 del 2023 contiene disposizioni volte a fronteggiare celermente le esigenze di ricostruzione e ripristino dei luoghi e delle attività colpiti dall'alluvione.

In particolare, l'articolo 5 prevede che, fino al 31 agosto 2023, **l'acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche interessate abbia luogo in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Inoltre, **l'articolo 19 autorizza l'applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia - dell'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), per le procedure di urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Si consente il ricorso a talune previsioni del medesimo art. 140 per gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno.**

Ciò posto, occorre rilevare che, con specifico riferimento all'evento emergenziale cui il decreto si riferisce, **appare condivisibile l'esigenza di procedere in via d'urgenza al fine di porre rimedio alla catastrofe avvenuta**, mediante il ricorso agli strumenti previsti dalla legge o ricorrendo alle deroghe agli stessi, laddove ve ne sia necessità.

Sotto il profilo fiscale, appare positiva la **sospensione dei termini dei versamenti ed adempimenti** in favore delle popolazioni residenti o con sede dell'attività nei Comuni alluvionati.

Si condivide, altresì, **la proroga del Superbonus nella misura del 110%**, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, relative ad interventi già avviati nel 2022 sugli edifici unifamiliari e sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ubicate nei comuni alluvionati, ferma restando la condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Al riguardo, **si rileva tuttavia che il termine del 31 dicembre 2023 non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso con riferimento a tali fabbricati**. Pertanto, sia per le

unifamiliari, che per i condomini, appare opportuna una proroga ulteriore. Ad esempio, si potrebbe uniformare questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

Con riferimento alle misure per il sostegno delle imprese, l'Ance apprezza la scelta del Governo di potenziare il Fondo di garanzia per le PMI, a vantaggio delle imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ma **occorre, parallelamente, prevedere un aumento del plafond massimo garantibile da parte del Fondo a 10 milioni di euro**. In caso contrario, la misura rischia di essere inefficace perché le imprese possono aver già saturato il plafond massimo (come conseguenza, prima della pandemia, poi della crisi derivata dalla guerra in Ucraina).

Sotto il profilo edilizio e ambientale appare **positiva la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi**, in favore delle popolazioni residenti o con sede dell'attività nei Comuni alluvionati. Al contempo però si rileva come tale previsione non si applica agli adempimenti e alle scadenze amministrative (es. dichiarazione ambientale MUD) che non si concretizzano in veri e propri procedimenti. Sotto tale profilo appare quindi opportuna **una proroga anche di tali termini, soprattutto laddove siano previste sanzioni per ritardo o mancato adempimento**. Con specifico riguardo agli aspetti edilizi e similmente a quanto disposto durante l'emergenza sanitaria, è necessario che, con esclusivo riferimento ai territori alluvionati, **i termini di tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi e di quelli delle convenzioni urbanistiche e relativi piani attuativi, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della cessazione dello stato di emergenza mantengano la loro validità 180 giorni decorrenti da tale data**.

Nel decreto-legge in esame manca inoltre qualsiasi previsione atta a **favorire la gestione dei rifiuti derivanti dalla calamità e a salvaguardare la funzionalità degli impianti di deposito degli stessi**. Alcune importanti misure sono già state adottate a livello regionale tramite specifiche ordinanze, ma in analogia con quanto previsto anche in passato, si potrebbero prevedere ulteriori deroghe alla normativa vigente per far fronte alle particolari esigenze – in termini sia di incremento dei quantitativi di rifiuti da conferire, sia di maggiori difficoltà nel reimpiego degli stessi – determinate dalla situazione emergenziale (es. proroga dei termini per deposito rifiuti e reimpiego dei materiali derivanti da operazioni di recupero).

Con riferimento, infine, alla c.d. "cassa integrazione unica per alluvione" prevista dall'art 7. del provvedimento, si rileva che i periodi di concessione di tale integrazione al reddito non sono giustamente conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. n. 148/2015. Tuttavia, la norma è formulata in maniera tale che, se applicata letteralmente, **escluderebbe le imprese edili** da questo criterio di calcolo più favorevole. Occorre, quindi, **apportare un correttivo a tale disposizione, per eliminare qualsiasi dubbio in proposito**.

A conclusione delle valutazioni generali, e anche in considerazione delle pluralità delle richieste che il Governo riceverà nel corso delle diverse audizioni, si sottolinea l'importanza di assicurare prima di tutto tempi rapidi e risorse per i ristori ad imprese e famiglie.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE

Sospensione dei termini di versamenti e adempimenti - Termini di ripresa (ART. 1, co. 2-4, 6-7 e 9)

Per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale/operativa nei comuni alluvionati, individuati nello specifico elenco allegato, il D.L. 61/2023 **sospende i termini con scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 riferiti a:**

VERSAMENTI

- **versamenti tributari e contributi**, previdenziali e assistenziali e per premi assicurativi;
- **ritenute alla fonte** (fiscali, previdenziali e assistenziali) e trattenute ai fini delle addizionali regionali e comunali Irpef, effettuate dai sostituti d'imposta con sede legale/operativa nei medesimi comuni individuati nell'elenco citato;
- **versamenti tributari e non, riferiti a cartelle di pagamento**, atti relativi ad **accertamenti esecutivi** dell'**Agenzia delle Entrate** e dell'**INPS**, accertamenti emessi dall'**Agenzia delle Dogane**, **ingiunzioni** emesse dagli **enti territoriali**, **accertamenti esecutivi** emessi dai **Comuni** relativi ai propri tributi;
- **versamenti relativi alle definizioni agevolate** previste dalla legge di Bilancio 2023, che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 (ad esempio quelle relative ad "avvisi bonari");

Per il medesimo periodo, sono sospesi anche i termini degli **adempimenti processuali**, e dei termini di **prescrizione e decadenza** in materia di **liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione**.

I versamenti tributari in genere e le ritenute dovranno essere pagati **entro il 20 novembre 2023**, in un'unica soluzione, senza sanzioni ed interessi.

Diversamente, i termini per il pagamento delle cartelle e degli altri atti di accertamento **riprendono a decorrere dal 1° settembre 2023**.

ADEMPIMENTI

- **adempimenti tributari**, e quelli relativi a rapporti di lavoro, verso le P.A. a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti ed operatori CAF con sede legale/operativa nei comuni alluvionati, anche a favore dei loro clienti non operanti nei predetti territori. Durante il periodo di sospensione, non sono dovute sanzioni sui mancati adempimenti;
- **adempimenti collegati alle definizioni agevolate** previste dalla legge di Bilancio 2023.

Gli **adempimenti diversi dai versamenti** devono essere **effettuati entro il 20 novembre 2023**.

Valutazione positiva

Superbonus al 110% per lavori su unifamiliari nei territori alluvionati (ART.1, co.10)

Il D.L. 61/2023 prevede, altresì, modifiche all'ambito applicativo del *Superbonus*.

In particolare, il beneficio viene riconosciuto, nella misura del 110%, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2023**, relative ad **interventi già avviati nel 2022** sugli edifici **unifamiliari e** sulle unità indipendenti poste in edifici **plurifamiliari**, ubicate nei comuni alluvionati del citato elenco allegato, **ferma restando la condizione** che, **al 30 settembre 2022**, sia stato **realizzato** almeno il **30% dell'intervento complessivo** (cfr. l'art.119, co.8-*bis*, secondo periodo, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Questa proroga, operante solo per le unità poste nel citato ambito territoriale, rappresenta un'eccezione rispetto alla disciplina ordinaria, secondo la quale la più alta percentuale del 110% resta fruibile solo per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati già realizzati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Si ricorda che, invece, gli interventi avviati nel 2023 sulle unifamiliari fruiscono del *Superbonus* solo a determinate condizioni (esecuzione solo su abitazione principale, reddito non superiore a 15.000 euro con quoziente familiare) e nella percentuale del 90%.

Valutazione

Positiva. Tuttavia, il **termine del 31 dicembre 2023 non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso** con riferimento a tali fabbricati. Pertanto, sia per le unifamiliari, che per i condomini, appare opportuna una proroga ulteriore. Ad esempio, si potrebbe uniformare questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

Sospensione dei procedimenti amministrativi e relativi termini (ART. 4, commi 1, 2 e 3)

La norma introduce una **sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi** – avviati sia d'ufficio, sia su istanza dei privati – **pendenti alla data del 1° maggio 2023 o avviati successivamente a tale data**. La sospensione opera **nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023** e riguarda indistintamente i termini di qualsiasi natura anche quelli sanzionatori.

Valutazione

Parzialmente positiva. La sospensione si riferisce esclusivamente ai termini dei procedimenti amministrativi pendenti, mentre sarebbe necessario prevedere altresì **una proroga dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi**, quali autorizzazioni, permessi, concessioni, titoli abilitativi edilizi, segnalazioni, comunicazioni ecc. anche ambientali.

In questo senso sarebbe in particolare necessario disporre, come già avvenuto per l'emergenza sanitaria (art. 103 DL 18/2020), **un allungamento di 180 giorni decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza dei termini di tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi e di quelli delle convenzioni urbanistiche e relativi piani attuativi, in scadenza tra 1° maggio 2023 e la fine dello stato di emergenza**. Resta ferma sempre la possibilità di usufruire della proroga

straordinaria di 2 anni dei titoli edilizi e delle convenzioni urbanistiche prevista dall'art. 10 *septies* del DL 21/2022.

Andrebbe inoltre prevista una **proroga per tutte quelle scadenze e adempimenti amministrativi** che non sono veri e propri provvedimenti (es. dichiarazione ambientale MUD).

Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza L'articolo 5 del provvedimento in esame contiene **misure finalizzate a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche** che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

(ART. 5)

A tal fine, è istituito un fondo, denominato "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con una dotazione 20 milioni di euro per il 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e **lavori funzionali a garantire la continuità didattica** e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, le **istituzioni scolastiche** interessate **procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di qualsiasi importo**, operando **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. A tal fine, nei casi di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono derogare – per l'acquisizione di beni e servizi - all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (convenzioni Consip, MEPA e altri strumenti telematici).

Valutazione

Con specifico riferimento all'evento emergenziale cui il decreto si riferisce, **appare condivisibile l'esigenza di procedere in via d'urgenza al fine di porre rimedio alla catastrofe avvenuta**, mediante il ricorso agli strumenti previsti dalla legge o ricorrendo alle deroghe agli stessi, **laddove ve ne sia necessità**.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

(ART. 7)

L'articolo 7 prevede che ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'Allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali **è riconosciuta dall'INPS, entro il limite temporale del 31 agosto 2023 e per un massimo di 90 giornate, un'integrazione al reddito**, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.

La medesima integrazione è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati **nei medesimi territori**, fino ad un massimo di 15 giornate.

I periodi di concessione della suddetta integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148/2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Valutazione

I periodi di concessione della suddetta integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148/2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo, che **esclude però dalla non computabilità le imprese di cui all'art. 10 del suddetto decreto legislativo, lett. m), n) e o), tra le quali rientrano le imprese edili.**

Qualora la suddetta disposizione fosse applicata alla lettera (pur in presenza di una recentissima circolare Inps che ne dà invece una attuazione estensiva), la valutazione sarebbe pertanto negativa, in considerazione del fatto che il settore paga un'aliquota per la CIGO molto più elevata rispetto agli altri settori (4,70% rispetto all'1,70%/2,00%). Peraltro, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, nel periodo 2002-2021, nell'ambito della gestione della CIGO presso l'INPS, nella specifica gestione edilizia si è determinato un avanzo complessivo superiore ai 5,5 miliardi di euro.

Occorrerebbe quindi eliminare il riferimento al comma 4 dell'articolo 12.

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione

(ART. 9)

L'Articolo 9 prevede, fino al **31 dicembre 2023**, un potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI, a vantaggio delle imprese localizzate nei territori ricompresi nell'Allegato 1 al Decreto legge.

La garanzia sarà erogata dal Fondo gratuitamente e le percentuali di coperture saranno elevate, secondo il seguente schema:

- **Garanzia diretta** per operazioni finanziarie: copertura dell'80%, elevabile fino al 90% nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- **Riassicurazione:** copertura al 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale copertura può essere elevata al 100% nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal suddetto Quadro temporaneo e vengano soddisfatte altre due condizioni: la garanzia erogata dal garante di primo livello non deve superare la percentuale massima di copertura del 90% e il premio richiesto deve tener conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Valutazione Positiva

La misura va nella direzione auspicata. Il problema che potrebbe presentarsi è che le imprese possano aver già saturato il plafond massimo garantibile da parte del Fondo (come conseguenza, prima della pandemia, poi della crisi derivata dalla guerra in Ucraina). Un suo aumento a 10 milioni permetterebbe di superare questo stringente vincolo.

Sospensione del pagamento delle rate di finanziamento delle imprese

(ART. 11)

La norma prevede la **sospensione dal 1° maggio e fino al 30 giugno 2023**, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi inclusi i canoni per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

Valutazione positiva

Consolidamento strutture sanitarie e potenziamento infrastrutturale rete di emergenza ospedaliera

(ART. 13, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 13 prevede un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di **ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali**.

La copertura del contributo di 8 milioni è stabilita a valere delle risorse destinate all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dal comma 555, art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha incrementato di 4 miliardi di euro i fondi.

Valutazione positiva

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione

(ART. 14)

La norma, al fine di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del **patrimonio culturale**, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali prevede l'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura statali. A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:

- **interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale**, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali;
- attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori danneggiati, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura "Ales Arte lavoro e Servizi S.p.A.";
- sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Valutazione positiva

Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione L'articolo 16, comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a **5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive** particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

(ART. 16) L'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, provvederà ad emanare un piano di interventi prioritari e urgenti, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate.

Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Valutazione positiva

Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali L'articolo prevede il rifinanziamento del **Fondo per le emergenze nazionali** per **200 milioni di euro** per l'anno 2023 per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti, per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile-
(ART. 18) Lo stesso articolo disciplina altresì il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.

Valutazione positiva

Procedure di somma urgenza e di protezione civile La disposizione introduce, ai commi 1 e 2, una deroga all'articolo 229, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

(ART. 19) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, **è prevista l'applicazione anticipata dell'articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici.**

Inoltre, al comma 2, la norma prevede l'applicazione dell'articolo 140, commi 6, 7 e 11 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) agli appalti pubblici di lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), necessari

a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

L'articolo 25 in questione prevede, tra l'altro, del potere di disporre, mediante ordinanze di protezione civile, dell'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; del ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; dell'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.